

BILANCIO

Vantaggi economici da indicare nel bilancio 2018

di **Sandro Cerato**

L'approssimarsi del termine di chiusura ed approvazione del **bilancio al 31 dicembre 2018** richiede di ricordare che l'[articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017](#), ha introdotto **nuovi obblighi informativi** a carico delle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Più in particolare, l'[articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017](#) stabilisce, con decorrenza a partire dall'esercizio 2018, che *"le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente"*.

È opportuno osservare sin da subito che il successivo [comma 127](#) prevede che *"al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato"*.

Il primo aspetto da affrontare riguarda l'**ambito soggettivo** della norma, che genericamente si riferisce alle **"imprese"**, anche se successivamente si fa riferimento alla **Nota Integrativa del bilancio di esercizio** (o del **bilancio consolidato** per le società obbligate a redigerlo) quale documento in cui fornire l'informativa in questione.

Pertanto, sono interessate a tale obbligo "solamente" le **società di capitali**, ossia quelle che redigono il **bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata** (di cui all'[articolo 2435-bis cod. civ.](#)).

Rientrano tuttavia anche le **società che redigono il "micro" bilancio** di cui all'**articolo 2435-ter cod. civ.**, anche se per le stesse non è previsto l'obbligo di presentazione della Nota integrativa (salvo fornire alcune informazioni di cui all'[articolo 2427 cod. civ.](#) in calce allo Stato patrimoniale), in quanto la **nuova tassonomia XBRL** recentemente approvata inserisce un nuovo campo nella Nota Integrativa anche per le **micro-imprese**. Per tali società è evidente che **l'informativa sarà inserita in calce allo Stato Patrimoniale**.

In merito all'ambito oggettivo delle **informazioni da pubblicare**, la norma è ampia in quanto

ricomprende **"sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere"**.

Per comprendere le informazioni da indicare, può aiutare la lettura della [circolare 2/2019](#) del **Ministero del Lavoro** in cui è precisato che sono da ritenere **vantaggi economici da pubblicare**:

- **contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati** (società controllate dalla PA). In tal caso si tratta di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi **in assenza di un sinallagma contrattuale**;
- **somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo** *"cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio"*.

In relazione **all'arco temporale di riferimento** la predetta [circolare 2/2019](#) precisa che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell'anno solare precedente (1.1 – 31.12) *"indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono"* (va, quindi, applicato il principio di cassa).

Si segnala che la **mancata osservanza di tale adempimento informativo comporta la restituzione delle somme ricevute entro tre mesi**.

Infine, con la recente approvazione della **legge di conversione del decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019)**, è stato disposto che per gli **aiuti di Stato** e per quelli **de minimis** contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la relativa **registrazione sostituisce l'obbligo informativo di bilancio**, fermo restando l'obbligo di dichiarare nella Nota integrativa l'**esistenza degli aiuti** di Stato oggetto di pubblicazione nel predetto Registro nazionale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

